



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

S.U.A. VE p/c del Comune di Chioggia: : AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DELLE LUDOTECHES COMUNALI DEL COMUNE DI CHIOGGIA. CIG: 6764217872

Verifica congruità dell'offerta.

VERBALE n. 4 del 26/10/2016

Richiamati:

- Il verbale di gara n.1 del 06/10/2016 prot. 85774/2016;
- Il verbale di gara n.2 del 06/10/2016 prot. 86557/2016;
- Il verbale di gara n.3 del 11/10/2016 prot. 86560/2016;
- la nota protocollo n. 86831 del 12/10/2016 della Città metropolitana inviata in pari data all'operatore economico Soc. Coop. Sociale Titoli Minori Onlus di Chioggia, risultato primo in graduatoria, con la quale, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si è sottoposta a verifica di congruità l'offerta dallo stesso presentata;
- la nota dell'operatore economico del 22/10/2016, acquisita al protocollo dell'ente al n. 89854/2016, con la quale sono state fornite le giustificazioni richieste;

Tutto ciò premesso

l'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di ottobre (26/10/2016) alle ore quindici (11.00) presso la sede della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 Venezia – Mestre, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice così composta:

dr. Angelo Brugnerotto, dirigente della S.U.A. VE, in qualità di presidente;
sig.a Susanna Vianello, funzionaria della Città Metropolitana di Venezia, in qualità di commissaria;
dr. Massimo Grego, funzionario del Comune di Chioggia, in qualità di commissario;
dr. Alberto Busetto, del Servizio gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia, in qualità di segretario verbalizzante;

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la seduta riservata;
- ricorda che l'odierna riunione è dedicata alla valutazione degli elementi giustificativi presentati dall'operatore economico Soc. Coop. Sociale Titoli Minori Onlus, primo classificato nell'appalto per il servizio in oggetto, nei cui confronti è stato avviato il procedimento di verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- dà atto che le giustificazioni sono pervenute entro il termine assegnato;

- ricorda che esse riguardano l'incidenza del costo di singole voci componenti l'offerta tecnica sul costo complessivo offerto e l'entità del fatturato previsto, composto da utili e costi, tra cui quelli sulla sicurezza. le giustificazioni richieste devono riguardare:

1) il costo del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Su questo punto, premesso che l'organizzazione interna dei servizi in questione prevede:

- per la "Ludoteca La Mongolfiera" n° 2 operatori, n°1 educatore professionale, n°1 coordinatore pedagogico
- per il "Centro di Aggregazione Giovanile Puntodincontro", egualmente, n° 2 operatori, n°1 educatore professionale, n°1 coordinatore pedagogico
- n°1 consulente esterno con funzioni di supervisore,

si chiede che venga indicato l'ammontare annuo del costo del personale impiegato, nonché il contratto collettivo nazionale applicato, la relativa qualifica contrattuale e la retribuzione, allegando anche copia di documentazione a supporto di quanto dichiarato (es: copia CCNL, copia estratto dal libro unico del lavoro con personale e livelli retributivi, ecc....);

2) l'elencazione delle spese generali connesse alla prestazione dei servizi offerti, sia di natura fissa che variabile, e **la loro percentuale di incidenza** sul costo complessivo sostenuto per l'erogazione dei servizi;

3) i costi aziendali della sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in parola. Si chiede quindi, di produrre un documento che attesti un'analisi degli ambienti di lavoro ai sensi del T.U. 81/2008, contenente positiva dichiarazione relativa alla valutazione e gestione dei rischi, e dichiarazione che i costi, sulla base di un riparto degli stessi, sono computati alla prestazione oggetto dell'appalto;

4) L'indicazione dell'utile di impresa.

Prima di procedere alle valutazioni della documentazione prodotta dall'operatore economico, il Presidente, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.Lgs 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della

prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;

- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dalla ditta qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalla società concorrente, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

La Commissione procede quindi all'analisi della documentazione trasmessa dal suddetto operatore economico e dopo attento e ponderato lavoro di valutazione ritiene, nel suo complesso, l'offerta in esame congrua e non anomala per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate sono esaustive e sufficientemente dettagliate e dalle stesse si rileva la congruità dell'offerta nel suo complesso;
- per la motivazione analitica delle voci di costo, in particolare: il costo del personale, le spese generali connesse alla prestazione dei servizi offerti, il costo aziendale per la sicurezza, si rinvia, *per relationem*, alle giustificazioni presentate dall'operatore economico.
- dalle giustificazioni presentate si rileva anche la congruità dei costi rispetto al prezzo offerto e dell'importo dell'utile d'impresa pari a € 3.250,00 accettabile e remunerativa per il servizio di cui trattasi;
- è stato verificato che il costo del personale indicato dall'operatore per il triennio è coerente con quanto previsto dal CCNL applicato (Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali).

Pertanto la Commissione Giudicatrice ritiene:

- che le singole giustificazioni alle voci economiche prodotte dall'operatore economico a giustificazione del ribasso offerto sull'importo stimato complessivo a base di gara siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata;
- non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame.

LA COMMISSIONE

per tutto quanto sopra esposto, conferma la graduatoria provvisoria stabilita nella seduta pubblica del 19/09/2016 che viene approvata in via definitiva e che qui di seguito si riporta:

OPERATORE ECONOMICO		PUNTI TOTALI
1°	SOC. COOP. SOC. TITOLI MINORI	100
2°	COOPERATIVA ITACA S.C.S. ONLUS	56,17


IL PRESIDENTE:

- propone di aggiudicare il servizio di "AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DELLE LUDOTECHE COMUNALI DEL COMUNE DI CHIOGGIA" all'operatore economico Soc. Coop. Sociale Titoli Minori Onlus di Chioggia (c.f. 03209900277) che ha totalizzato il punteggio complessivo di 100/100 a fronte di una percentuale di ribasso sull'importo stimato complessivo di 9,82 (IVA esclusa);
- dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente verbale sul profilo della Città metropolitana di Venezia nella sezione Bandi/SUA;
- dichiara chiusa la seduta riservata e trasmette gli atti di gara al dirigente competente, per il seguito degli adempimenti.

La documentazione di gara degli operatori economici partecipanti viene custodita in un armadio cassaforte sottratto al pubblico accesso, ubicato presso il Servizio gestione procedure contrattuali. Il sig. Alberto Busetto viene designata custode della documentazione.

La seduta termina alle ore 11:20.


IL PRESIDENTE (dr. Angelo Brugnerotto)



LA COMPONENTE (sig.a Susanna Vianello)



IL COMPONENTE (dr. Massimo Grego)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (dr. Alberto Busetto)

